



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.P. n° 19848 del 10.12.1979, con cui è stata rilasciata al laboratorio "RESISTEST" srl l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione con estensione alle prove sugli aggregati, prove di carico su piastra e prove di carico su pali ed a rilasciare le relative certificazioni;

VISTO gli ulteriori rinnovi e da ultimo il D.P. n. 11954 del 5.9.2012 con scadenza 14.9.2017;

Vista la domanda pervenuta in data 10.4.2017 con la quale il predetto laboratorio ha chiesto l'ulteriore rinnovo della medesima autorizzazione con ulteriore estensione ad alcune prove facoltative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria della documentazione agli atti, eseguita dal Servizio Tecnico Centrale;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

D E C R E T A

Art.1 – E' rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione, con estensione alle seguenti prove facoltative: **prove sugli aggregati; Prove di Carico su Piastra; Prove di Carico su Pali; Prove di taglio su chiodi, viti e spinotti; Prove di trazione verticale su chiodi; Durezza su dadi**, al Laboratorio "RESISTEST" srl – Via Santa Lucia snc – 87064 CORIGLIANO CALABRO (CS).

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 - E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Ernesto SCURA.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 - Il presente Decreto ha validità quinquennale a decorrere dal 15.9.2017 fino al 14.9.2022 e potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 - L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Art. 8 - Il presente decreto annulla e sostituisce il Decreto n. 358 del 15.9.2017.

IL PRESIDENTE
Massimo SESSA

